



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI BRESCIA
Sezione 01 Sezione Civile

in persona di Guido Mutti ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 3072/2023 R.G., promossa con atto di citazione
notificato

DA

M. [REDACTED] CARLO, [REDACTED]

[REDACTED] rappresentata e difesa dagli avv.ti Francesco Paolo Lioia del
Foreo di Foggia e Manlio Arnone del Foro di Termini Imerese (PA);

-ATTRICE -

CONTRO

VODAFONE ITALIA S.p.a., in persona del suo legale rappresentante *pro-
tempore*, con sede legale in Ivrea (TO), Via Jervis, 13, rappresentata e difesa
dall'avv. Alessandro Limatola del Foro di Milano.

-CONVENUTA -

OGGETTO: Pagamento somme.

Conclusioni delle parti: come da verbale d'udienza del 20.12.23.

FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione ritualmente notificato, M. [REDACTED] Carlo conveniva in

giudizio avanti l'intestato ufficio giudiziario la Vodafone Italia S.p.a. onde sentirla condannare al pagamento della somma di €137,31 addebitate a seguito dell'esercizio del diritto di recesso dalla sua utenza.

Si costituiva in giudizio la convenuta chiedendo il rigetto della domanda attorea in quanto infondata in fatto e in diritto.

All'udienza del 20.12.2023, precisare le conclusioni e celebrata la discussione, la causa veniva trattenuta in decisione.

DIRITTO

La domanda attorea è fondata e deve essere accolta nei seguenti limiti.

La convenuta sostiene che le somme addebitate nella fattura di chiusura pari a €137,31 erano dovute in quanto non costituivano penali per il recesso esercitato dall'attore ma solo dei corrispettivi relativi al piano tariffario della sua utenza telefonica.

Tale tesi deve ritenersi destituita di fondamento perché analizzando le voci indicate nella fattura di chiusura appare chiaro che le somme addebitate si riferiscano ad una penale di recesso anticipato dall'offerta.

In ogni caso, la convenuta non ha dimostrato, come era suo onere *ex art. 2697 c.c.*, che dette somme fossero dovute in base al piano tariffario pattuito con l'attore non avendo prodotto alcun documento utile in tal senso, quale il contratto stipulato tra le parti.

Pertanto, stante l'illegittimità delle somme addebitate, la convenuta va condannata a restituire all'attore la somma di €137,31 oltre interessi legali dalla domanda al saldo.

Le spese di lite, comprese quelle relative al procedimento di ADR, seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, condanna la Vodafone Italia S.p.a. a pagare in favore di M [REDACTED] Carlo la somma di €137,31, oltre interessi legali dalla domanda al saldo, [REDACTED]

Così deciso, in Brescia, 08.01.2024

Il Giudice di Pace

Guido Mutti